



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
*Dipartimento per le Politiche Europee*  
*Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato*

**POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE**  
**RELATIVA ALLA**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA**

Sulla proposta della Commissione di COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
Linee guida in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente  
e dell'energia 2022

**ROMA, 2 agosto 2021**

## **PREMESSA**

La Commissione europea ha presentato una proposta di COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE di revisione delle linee guida sugli aiuti di Stato a favore di clima, energia e ambiente.

In risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea il 7 giugno 2021, si trasmettono di seguito le osservazioni delle autorità italiane, definite a seguito del coordinamento di tutte le autorità nazionali, centrali e regionali, tenendo conto dei rispettivi contributi.

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Le Autorità italiane apprezzano l'iniziativa della Commissione europea finalizzata ad ampliare l'ambito di applicazione delle Linee guida a nuove aree e a tutte le tecnologie in grado di realizzare il Green Deal, prevedendo nuovi strumenti di aiuto ed importi più elevati.

La previsione di una valutazione semplificata delle misure trasversali e l'esclusione delle notifiche individuali per i grandi progetti verdi all'interno di schemi agevoleranno l'applicabilità della disciplina mentre il previsto allineamento con la disciplina di settore e con le relative disposizioni previste dal Regolamento generale di esenzione per categoria ("GBER") potrà facilitare ulteriormente gli investimenti verdi.

Con particolare riferimento al processo di revisione che interesserà il GBER, si chiede di ridurre al minimo il disallineamento temporale che si verificherà tra l'applicazione delle nuove linee guida ed il GBER di futura adozione. In ogni caso, si chiede che sia garantita la coerenza della proposta di revisione delle linee guida con le relative disposizioni del futuro regolamento generale di esenzione per categorie. Con riferimento a specifiche disposizioni, si chiede che gli investimenti per la realizzazione di *Smart Grid* siano consentiti anche in aree non assistite, eliminando il limite previsto dal GBER ora in vigore.

Le Autorità italiane intendono comunque formulare alcune richieste di seguito riportate sia con riferimento alle disposizioni di carattere generale che relativamente alle disposizioni specifiche delle diverse categorie di aiuto previste.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

- ✓ Si chiede l'inserimento al punto (35) del paragrafo 2.4 dei sistemi di accumulo tra le infrastrutture energetiche ritenuti funzionali al raggiungimento di maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili.

### Sez. 3.2.1.3 Proporzionalità

- ✓ **Si chiede di semplificare il metodo del costo incrementale per aiuti al di sotto di una certa soglia:** viene finanziato il costo supplementare netto (deficit di finanziamento) necessario per raggiungere l'obiettivo rispetto ad uno scenario controfattuale in cui non vengono concessi aiuti.
- ✓ Per le PMI la dimostrazione del controfattuale può essere onerosa e rendere meno conveniente l'investimento. **Si chiede di prevedere un metodo di calcolo semplificato almeno per le micro imprese e le PMI nei casi in cui non vi sia la dismissione di altri pregressi investimenti.** Un metodo di calcolo semplificato potrebbe prevedere il finanziamento di una determinata percentuale del valore del progetto, in analogia ad alcune categorie di aiuto previste nel GBER.

### Sez. 7 APPLICABILITÀ

- ✓ La proposta di revisione prevede al punto (413) l'applicazione delle nuove linee guida a tutte quelle misure sulle quali sarà chiamata a prendere una decisione dopo la data del 1° gennaio 2022.  
Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che l'adozione della nuova disciplina interviene in una fase storica di transizione dall'emergenza pandemica verso un rilancio delle economie degli Stati Membri, sostenute attraverso l'adozione di strumenti straordinari d'aiuto, tra i quali maggiore rilievo assumono quelli contenuti nei Piani nazionali per la ripresa e resilienza.  
Tutte le misure relative alla transizione energetica proposte nei PNRRs degli Stati membri e approvati dalla Commissione, sono state necessariamente strutturate guardando alla versione vigente delle Linee guida sugli aiuti di Stato a favore di energia e ambiente (EEAG) e potrebbero non essere più allineate alle previsioni del nuovo testo di linee guida né al Regolamento generale di esenzione di futura adozione, con conseguenti necessità di revisione del disegno delle misure stesse. La definizione delle milestone, previste per l'elaborazione dei PNRRs, ha richiesto che il lavoro preparatorio partisse in un periodo in cui l'unico testo disponibile di riferimento è stato quello delle linee guida sugli aiuti di Stato a favore di energia e ambiente ora vigenti. Per i motivi sopra esposti, **si richiede che l'applicazione delle nuove CEAG sia differita di un anno, applicandole per quelle misure sulle quali la Commissione sarà chiamata a prendere una decisione dopo la data del 1° gennaio 2023, lasciando aperta, in ogni caso, l'opzione per i singoli Stati Membri di richiedere l'esame delle misure dal 1° gennaio 2022, sulla base delle nuove linee guida. In alternativa, per le ragioni anzidette, si propone che alle misure del PNRR e alle misure connesse ai progetti PNRR, notificate entro il 31/12/2021, non si applichi il punto 413.**
- ✓ L'applicazione del par. 414 della proposta di revisione, secondo cui *“Gli SM devono modificare, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore dell'ambiente e dell'energia al fine di renderli conformi alla presente disciplina entro il 31 dicembre 2023”* potrebbe comportare eccessivi costi di adeguamento e incertezza giuridica, derivanti dalla necessità di una nuova notifica di tutte le misure adottate, con particolare riguardo a quelle necessarie per l'attuazione del PNRR.

La previsione dell'adeguamento entro il dicembre 2023 delle misure concesse con decisione favorevole, lede il principio di affidamento delle imprese, atteso che nelle precedenti revisioni delle linee guida erano salvaguardate le posizioni giuridiche definite sulla base dei regimi approvati dalla Commissione. In altri termini, le attuali misure sono munite della clausola della "salvaguardia degli effetti" riconosciuta dalla vigente disciplina delle Linee guida che verrebbe di fatto violata.

**Si richiede la cancellazione del punto 414. In alternativa, si chiede di prevedere l'applicazione della clausola del *grand fathering* alle imprese che beneficiano di una misura agevolativa più vantaggiosa in forza di una decisione favorevole adottata dalla Commissione europea per il periodo di validità residua, congiuntamente alla disapplicazione del predetto punto 414 alle misure del PNRR - e alle misure connesse ai progetti PNRR notificate entro il 31/12/2021.**

\*\*\*

#### **OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI AIUTI**

Con riferimento ai singoli strumenti di aiuto previsti dalla proposta di revisione delle linee guida, si riportano di seguito le osservazioni specifiche per ogni sezione.

#### **Sez. 4.1 - Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili**

##### **Paragrafo 4.1.3.1 - Necessità dell'aiuto:**

- ✓ la previsione ed il campo di applicazione del punto (80) appaiono abbastanza generici. La norma introduce un elemento estremamente gravoso da un punto di vista amministrativo e rischia di aumentare il livello di incertezza sulla stabilità e sull'affidamento degli investimenti. Inoltre, la verifica richiesta non si ritiene tecnicamente sostenuta considerando che:

a) gli investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile sono caratterizzati, nella maggior parte dei casi, da una struttura di costi fissi, non suscettibili di variazioni dal momento in cui avviene l'investimento e valutabili agevolmente ex ante

b) gli aiuti in conto energia sono concessi, nella maggior parte degli Stati membri, mediante contratti finanziari per differenza che, per definizione, tengono già conto delle variazioni di prezzo dell'energia, mantenendo la proporzionalità dell'aiuto concesso.

**Si richiede l'eliminazione della verifica annuale prevista dal punto (80), in quanto non motivata e fonte di grave instabilità negli investimenti.**

Il requisito di proporzionalità dell'aiuto può essere rispettato con strumenti già insiti nella misura di aiuto, noti ex ante all'investitore, e dunque in quanto tali verificabili anche dalla Commissione.

#### **Paragrafo 4.1.3.4 - Consultazione pubblica:**

- ✓ Al fine di aumentare il livello di trasparenza degli aiuti e ridurre il rischio di effetti distorsivi sulla concorrenza, si prevede l'obbligo di effettuare una consultazione pubblica prima della notifica.

Si ritiene che l'adempimento di tale obbligo e la durata prevista per la consultazione possano determinare un allungamento dei tempi di approvazione delle misure di aiuto, ostacolando il processo di transizione energetica anche con riferimento alle misure che rientrano nell'ambito dei PNRR e che richiedono tempi di adozione più rapidi. L'onerosità e la durata della procedura rendono impossibile attuare le misure di sostegno dei PNRRs e raggiungere le milestone e i target programmati e approvati in assenza di tale onere procedurale.

**Si richiede l'eliminazione della disposizione, ovvero la disapplicazione alle misure PNRR.**

#### **Paragrafo 4.1.3.5 – Proporzionalità.**

- ✓ La proposta di revisione stabilisce che gli aiuti siano concessi all'esito dello svolgimento di aste competitive, non discriminatorie per tecnologia. Questa previsione sembra essere vincolante e il meccanismo ipotizzato per poter eventualmente scindere le procedure competitive per tecnologie comparabili presenta elementi ostativi rispetto all'attuale procedura. Di base, tutte le tecnologie competono in un'unica procedura di gara.

Dunque, il procedimento risulta più complesso ed oneroso rispetto all'attuale. Si evidenzia, in particolare per il settore elettrico, che i costi di investimento delle tecnologie sono ancora molto diversi e quindi le aste neutre non sono ancora efficaci e non permetterebbero una reale competizione. Le linee guida dovrebbero consentire, in presenza di talune condizioni, di avere aste per tecnologia o per gruppi limitati di tecnologie, dai costi comparabili e su cui assume significato lo svolgimento di un'asta neutra.

Nella proposta di modifica delle linee guida, al punto (49) è prevista la possibilità di valutare anche parametri non di prezzo per l'assegnazione dell'incentivo, fino ad un massimo del 25% pesato degli altri criteri di assegnazione: si ritiene tale criterio sia difficilmente quantificabile e troppo stringente per determinate categorie di misure e di progetti.

**Si propone di prevedere la possibilità di derogare a tale criterio soglia nei casi in cui sia difficilmente quantificabile e risponda ad esigenze emergenziali (COVID19) o per favorire il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR**

- ✓ Sono previste deroghe all'obbligo di assegnazione degli aiuti tramite meccanismo di aste competitive per i piccoli impianti di generazione, punto (92), come definiti dall'Art. 5 del Reg. 2019/943. Tale ultimo Regolamento prevede un trend di riduzione della taglia di impianto per rientrare nella definizione di small projects (400 kW fino al 2026, successivamente 200 kW). Tale limite sembra essere particolarmente ridotto e rischia

di riportare nell'ambito di procedure competitive impianti non adatti per taglia, struttura dei costi e tipologie di soggetti interessati.

**Si chiede di innalzare la soglia prevista al paragrafo 4.1.3.5, punto (92) ripristinando il limite di 1MW per l'effettuazione delle procedure competitive.**

**In alternativa, si chiede una riduzione differita nel tempo e la disapplicazione del paragrafo (92) ai progetti che rientrano nell'ambito dei PNRRs.**

#### **Paragrafo 4.1.4 - Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento**

- ✓ L'applicazione dei Carbon Contract for Difference (CCfD) per il sostegno di un mercato dell'idrogeno low carbon e rinnovabile, di cui al punto (103) agevolerebbe solo le tecnologie più mature ed economiche nel breve termine, come l'idrogeno blu. I CCfD si basano sugli attuali costi di abbattimento delle tecnologie, senza tenerne in considerazione anche il potenziale di decarbonizzazione nel lungo termine, tralasciando quindi soluzioni più sostenibili che diventeranno presto competitive grazie alla progressiva diminuzione dei costi di implementazione. **Pertanto, ai fini dell'impiego di CCfD dovrebbe essere prevista la possibilità di tenere aste separate per l'idrogeno rinnovabile e l'idrogeno low carbon, o in alternativa, dovrebbe essere riconosciuto un premio per l'idrogeno rinnovabile.**
- ✓ La previsione dell'obbligo di dimostrazione dell'adozione di misure ragionevoli per garantire l'effettiva realizzazione dei progetti sovvenzionati di cui al punto (101) si ritiene possa rivelarsi eccessivamente onerosa, in particolare per le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione energetica o industriale basata sul gas naturale. **Al fine di ridurre il peso degli oneri vincolanti, si propone la seguente formulazione del punto (110):** *"[...] Affinché gli investimenti nel gas naturale possano essere considerati come aventi effetti positivi sull'ambiente, gli Stati membri devono spiegare in che modo intendono garantire che gli investimenti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero spiegare come sarà evitato il lock-in di tale produzione di energia da gas o di impianti di produzione a gas, ad esempio, prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad attuare tecnologie di decarbonizzazione quali la CCS/CCU o sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a chiudere l'impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell'Unione".*

### **Sez. 4.2 - Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia**

#### **4.2.2 - Ambito di applicazione e attività sostenute**

**Si chiede di precisare che l'ambito di applicazione degli aiuti per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, sia limitato alle imprese che intendono riqualificare i propri assets immobiliari e alle Energy Service Company che forniscono servizi per la riqualificazione energetica degli edifici, escludendo il settore residenziale e la Pubblica amministrazione.**

#### **4.2.4.1 Adeguatezza**

Il punto (124) relativo agli aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico, non contempla tra le ipotesi di aiuto previste in favore del fornitore delle misure di miglioramento (prestito, garanzia e prodotti finanziari di rifinanziamento tra cui factoring, forfaiting), il finanziamento a fondo perduto.

**Si chiede di prevedere espressamente tra gli aiuti compatibili anche il finanziamento a fondo perduto per i soggetti fornitori di servizi di riqualificazione energetica nell'ambito dei contratti di rendimento energetico.**

#### **4.2.5 - Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento**

Il punto (136) prevede che i gestori di fondi siano selezionati attraverso una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, nel rispetto delle norme dell'Unione nonché nazionali.

**In considerazione della difficoltà e onerosità della procedura di gare, si chiede che tale procedura non sia l'unica possibile e che siano previste modalità alternative di selezione le quali, fissate determinate condizioni, siano comunque adatte a prevenire gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi.**

### **4.3 Aiuti a favore di una mobilità pulita**

#### **Sez. 4.3.2 - Aiuti per la diffusione di infrastrutture di ricarica o rifornimento**

##### **4.3.2.3.3 Proporzionalità**

- ✓ **Si chiede di precisare che gli aiuti di cui a favore delle infrastrutture di ricarica, concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, possano coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, in coerenza con l'art. 36 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato con la Comunicazione C(2021) 5336 *final* del 23 luglio 2021.**
- ✓ **La proposta di revisione prevede l'obbligo di concessione degli aiuti a seguito dell'espletamento di procedure di gara competitive, tranne nei casi nei quali ciò non è possibile o la gara non è sufficiente a garantire la concorrenza effettiva (punti 180, 181 e 182). I casi di acquisto e realizzazione di infrastrutture di ricarica, molto spesso, riguardano assets di piccole dimensioni. Anche in questo caso la disposizione incide su misure PNRR in via di predisposizione. L'onere è quindi decisamente eccessivo e contrasta con l'accelerazione data alle politiche di mobilità elettrica, ancora più urgente in un'ottica Green Deal. È necessario non applicare la norma alle misure PNRR o a quelle in corso, per non inficiarne l'attuazione.**
- ✓ **Si chiede di prevedere la possibilità di incentivare l'installazione di reti o di colonnine private da parte di imprese che rinnovano il proprio parco auto aziendale con veicoli di trasporto puliti anche in aree non aperte al pubblico. L'aiuto agevolerebbe il**

cambiamento di condotta verso la transizione ecologica, favorendo la diffusione di veicoli elettrici, ora ostacolata dalla carenza di colonnine di ricarica.

#### **Sez. 4.6 Aiuti per il risanamento di siti contaminati, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, e la biodiversità e soluzioni basate sulla natura**

##### **Paragrafo 4.6.2 Ambito di applicazione e attività sostenute**

**Si chiede che l'ambito di applicazione della sezione 4.6 sia estesa ai seguenti interventi:**

- a) Investimenti per il trattamento delle acque reflue, con riferimento sia agli operatori dei servizi idrici integrati che al trattamento delle acque reflue da parte di privati
- b) Investimenti per la de-impermeabilizzazione delle aree da parte delle imprese con finalità di mitigazione di eventi estremi che provengono dai cambiamenti climatici
- c) Investimenti da parte delle imprese per la prevenzione di effetti avversi al cambiamento climatico (es. prevenzione dal rischio di alluvione o dal rischio idrogeologico su area propria, coerentemente con quanto previsto negli orientamenti relativi al settore agricolo)
- d) Investimenti per bonifiche, nell'ambito della tutela degli habitat naturali

#### **4.8 Aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica**

##### **Paragrafo 4.8.2 - Ambito di applicazione e attività sostenute**

- ✓ La disciplina contenuta in tale sezione si applica sia alle misure per l'adeguatezza della capacità sia ai regimi di interrompibilità, dove per regime di interrompibilità si intende una misura per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica volta a garantire stabilità di frequenza nel sistema elettrico o a risolvere problemi di sicurezza degli approvvigionamenti a breve termine, anche attraverso l'interruzione del carico. La proposta di revisione ripropone le disposizioni contenute nel Regolamento 943/2019 riferite alle misure per l'adeguatezza del sistema elettrico, ponendo sullo stesso piano l'adeguatezza e la sicurezza. **Al riguardo, si ritiene impropria l'estensione dei criteri e delle condizioni, individuati specificamente per il tema dell'adeguatezza, anche alle misure per la sicurezza, considerato che la gestione della sicurezza è sottoposta a norme settoriali armonizzate a livello UE ulteriori e diverse da quelle a cui si fa riferimento nelle linee guida.**  
**Si ritiene che l'interrompibilità, per le sue caratteristiche, sia da considerarsi una misura di emergenza che risponde ad esigenze diverse dall'adeguatezza.**
- ✓ La proposta di revisione delle linee guida non contiene un capitolo specifico per gli impianti di accumulo stand-alone (inclusi i pompaggi) di taglia medio-grande, quindi capital-intensive, che, in considerazione delle loro intrinseche caratteristiche,



rappresentano uno degli strumenti chiave per agevolare la transizione energetica. L'agevolazione per l'installazione di detti impianti di accumulo potrebbe essere considerata anche con riferimento alla possibile individuazione di aree geografiche specifiche dove maggiore è il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. In considerazione della difficile prevedibilità dei ricavi derivanti dalla partecipazione ai mercati spot dell'energia e dei servizi, dipendenti dal livello di penetrazione degli accumuli e dalla realizzazione delle infrastrutture di rete, **per detti impianti di accumulo è necessario prevedere strumenti di agevolazione di lungo periodo come le aste centralizzate di durata pari ad almeno 20 anni.** Tali strumenti, garantendo la copertura di gran parte degli ingenti costi fissi necessari a realizzare e mantenere tali impianti, avrebbero un effetto incentivante sugli investimenti in tali impianti di difficile effettuazione in assenza di agevolazioni. Le quantità oggetto di asta dovrebbero essere individuate secondo una logica tesa ad approvvigionare il minimo indispensabile per la gestione del sistema.

#### **Paragrafo 4.8.4 - Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi**

- ✓ Il punto (295) prevede che gli Stati membri che propongono di introdurre diverse misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica spieghino chiaramente in che modo esse interagiscono tra loro per ottenere (ma non superare) lo standard di affidabilità. **Si chiede di chiarire se un set di misure che consenta di ottenere un livello di adeguatezza migliore dello standard di affidabilità predefinito non sia valutato positivamente.**

#### **Paragrafo 4.8.5 - Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento**

- ✓ Il punto (326) prevede che le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione di energia basata sul gas naturale possono sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, ma aggravano le esternalità ambientali negative a lungo termine, rispetto agli investimenti alternativi in tecnologie che non producono emissioni. Per consentire alla Commissione di verificare che gli effetti negativi di tali misure possano essere compensati dagli effetti positivi nella valutazione comparata, è opportuno che gli Stati membri spieghino in che modo intendono garantire che tali investimenti contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo climatico per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero spiegare come sarà evitato il lock-in di tale produzione di energia da gas, ad esempio, prevedendo **impegni vincolanti del beneficiario ad attuare tecnologie di decarbonizzazione quali la CCS/CCU o sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a chiudere l'impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell'Unione.** Al riguardo si osserva che la finalità del meccanismo di capacità è, tra l'altro, quella di offrire un orizzonte di certezza agli investimenti in nuova capacità di generazione elettrica funzionale ad un livello di adeguatezza del sistema in grado di consentire una sempre maggiore quota di elettrificazione dei consumi.

Tale obiettivo non è raggiungibile laddove dall'applicazione delle linee guida emergano possibili rischi di revisione della remunerazione riconosciuta derivanti da nuovi o maggiori oneri dovuti alla sostituzione della generazione o alla chiusura dell'impianto che scoraggiano gli investimenti.

#### 4.9 Aiuti per le infrastrutture energetiche

##### Paragrafo 4.9.2 - Ambito di applicazione

- ✓ L'ampliamento dell'ambito di applicazione delle linee guida prevede l'estensione degli aiuti anche a nuove categorie di infrastrutture:
- Con particolare riferimento alle infrastrutture per il trasporto di idrogeno, si ritiene che **l'ammissione di tali infrastrutture agli aiuti di Stato debba essere condizionata, oltre che alla riduzione delle emissioni, anche ad un'analisi costi benefici in grado di dimostrare che l'utilizzo di tali infrastrutture rappresenti il modo economicamente più efficiente per effettuare il trasporto dell'idrogeno**, ad esempio anche attraverso il confronto con un modello di produzione di idrogeno verde in prossimità del luogo di consumo e trasporto dell'elettricità necessaria tramite elettrodotti
- La modifica introdotta nelle definizioni con specifico riferimento alla qualificazione dei **sistemi di stoccaggio**, rende meno chiara la possibilità di adottare lo stesso inquadramento delle misure di sostegno allo sviluppo di sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica che, tenuto conto degli obiettivi perseguiti, possano qualificarsi come aiuti alle infrastrutture energetiche. Considerata l'importanza di tali asset per la transizione energetica e nella prospettiva di un quadro abilitante chiaro anche sotto il profilo delle norme sugli aiuti di stato, **si ritiene utile un chiarimento e il reinserimento esplicito degli impianti di stoccaggio come nella previgente definizione.**

#### 4.10 Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento

- ✓ **Si chiede di inserire tra i costi incentivabili anche i costi afferenti a nuovi allacciamenti a reti di teleriscaldamento.** In conformità con quanto previsto dai principi generali delle linee guida, ogni nuovo allacciamento alla rete sostituisce un impianto a basso rendimento, pertanto si ritiene opportuno prevedere espressamente la compatibilità di tale tipo di aiuto.
- ✓ **Si chiede di chiarire se l'ambito di applicazione delle misure si estende agli investimenti di teleriscaldamento alimentati da centrale a biomassa in zone montane e per il teleriscaldamento da biomasse a filiera corta.**

#### **4.11 Aiuti sotto forma di riduzione dei prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti a forte consumo di energia**

##### **Paragrafo 4.11.2 - Ambito di applicazione: prelievi sui quali possono essere concesse le riduzioni**

- ✓ **Si propone di prevedere il “Capacity Mechanism” tra gli oneri per i quali gli Stati Membri possono concedere agevolazioni.** L'aumento della quota di energie rinnovabili, obiettivo primario delle strategie di decarbonizzazione previste dalla Commissione e dai Piani Nazionali Energia e Clima, dovrà essere accompagnato da misure rilevanti per garantire l'adeguatezza della generazione, con conseguente rischio di aumento dell'incidenza degli oneri in bolletta per i consumatori energivori, legati in particolare al finanziamento del “Capacity Mechanism”. Tali oneri, analogamente a quelli direttamente legati al supporto delle rinnovabili, hanno un impatto significativo sulle tariffe elettriche e mettono a rischio la competitività dei settori *energy intensive* esposti alla concorrenza internazionale. Si chiede, inoltre, di inserire anche gli oneri per il finanziamento di tariffe sociali e prezzi dell'energia nelle zone isolate.

##### **Paragrafo 4.11.3.1 Ammissibilità**

- ✓ Le condizioni di ammissibilità dei settori alle agevolazioni nella proposta della Commissione prevedono il soddisfacimento dei criteri del 20% di *trade intensity* e 10% di *energy intensity*, rispetto al 10% di *trade intensity* e 10% di *energy intensity* delle linee guida in vigore. L'innalzamento della soglia di *trade intensity* esclude alcuni settori dall'ammissibilità agli aiuti (*51 settori ammessi contro gli oltre 200 rientranti negli allegati 3 e 5 delle Linee guida vigenti*). Tale esclusione ostacola il processo di elettrificazione dei processi manifatturieri energivori e tende ad ostacolare il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica. Dette condizioni di ammissibilità, determinate sulla base di parametri calcolati sulla base della media registrata dagli stessi negli anni 2013 – 2015, non sembrano tenere conto degli effetti lungo tutta la catena del valore né considerano la portata della crisi indotta dalla pandemia COVID 2019, soprattutto in ordine al potenziale impatto sull'esposizione internazionale dei settori.

**Si richiede, pertanto, il reinserimento dei settori appartenenti ai codici NACE esclusi rispetto alla lista dei settori previsti dalle linee guida in vigore.**

**In subordine, si chiede di poter effettuare la valutazione delle condizioni di ammissibilità con riferimento ai codici PRODCOM ad otto cifre, così da poter tenere conto della specificità dei singoli sottosettori.**

##### **Paragrafo 4.11.3.2 Proporzionalità dell'aiuto**

- ✓ La riduzione dell'intensità degli aiuti prevista dalla proposta di revisione potrebbe incidere sulla competitività dei settori energivori esposti alla concorrenza internazionale, con conseguente perdita di quote di mercato e aumentato rischio di delocalizzazione a favore di paesi extra UE che applicano politiche climatiche meno ambiziose di quelle europee. La mancanza di competitività del prezzo dell'energia elettrica produrrebbe effetti negativi anche sulla transizione verso tecnologie a basse emissioni di carbonio che richiedono, invece, un sempre maggior ricorso all'elettrificazione e ostacolerebbe il raggiungimento degli obiettivi strategici attesi per il 2030.

**Pertanto, si ritiene essenziale che la revisione delle linee guida UE mantenga l'intensità degli aiuti di Stato all'85% e il livello di tutela delle imprese più esposte allo 0,5% del VAL.**

#### **Paragrafo 4.11.3.4 Audit energetici e sistemi di gestione**

- ✓ La presenza di condizionalità si sovrappone ad analoghi obblighi già previsti dalle direttive di settore (audit energetici e la riduzione dell'impronta di carbonio sono già previsti dalla direttiva sull'efficienza energetica). Le stesse condizionalità sono spesso applicate secondo differenti criteri dalla specifica legislazione di settore.

**Pertanto, si chiede di rendere i criteri di condizionalità introdotti il più possibile coerenti con gli analoghi obblighi previsti dalle diverse discipline di settore.**

- ✓ L'applicazione delle disposizioni contenute al punto (414), circa l'obbligo di revisione delle misure vigenti entro il 31 dicembre 2023, è particolarmente onerosa per le imprese a forte consumo di energia.

La previsione di norme transitorie (par. 366) appare peraltro applicabile ai soli aiuti non notificati concessi a favore degli utenti ad alta intensità energetica nel periodo precedente la pubblicazione della disciplina sotto determinate condizioni.

**Si ribadisce quanto già sopradescritto sulla necessità di garantire l'applicazione della clausola della "salvaguardia degli effetti" riconosciuta dalla vigente disciplina delle Linee guida e di prevedere l'applicazione della clausola del *grand fathering* alle imprese che beneficiano di una misura agevolativa più vantaggiosa in forza di una decisione favorevole adottata dalla Commissione europea per il periodo di validità residua.**

#### **Sez. 4.12 Aiuti per la chiusura di impianti alimentati a carbone, torba e scisto bituminoso**

.

##### **Paragrafo 4.12.1.5 - Proporzionalità**

- ✓ Si chiede di indicare al punto (375) i parametri che indicano gli elementi in base ai quali la giustificazione addotta possa essere ritenuta "oggettiva". In subordine si chiede l'eliminazione della seguente frase: "...adducendo giustificazioni oggettive...".

- ✓ *Si chiede una semplificazione dei contenuti di cui al punto (377), relativo alla valutazione della proporzionalità dell'aiuto da parte della Commissione in caso di deroga all'utilizzo della gara competitiva. Le limitazioni poste sono piuttosto onerose, e potrebbero compromettere l'efficacia stessa dell'azione prevista.*

**Paragrafo 4.12.2 - Aiuti per oneri straordinari**

- ✓ **Si chiede di inserire al punto (386) gli aiuti per danno ambientale**

\*\*\*

Le autorità italiane si riservano di trasmettere ulteriori osservazioni.